

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

Provincia di Venezia



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria. I convocazione. Seduta del 12/06/2012

OGGETTO

Modifiche al Regolamento Comunale per l'inserimento di anziani e disabili presso strutture protette

L'anno **duemiladodici**, il giorno **12** del mese di **giugno** alle ore **20:30** nella Sala delle Adunanze, regolarmente convocato ai sensi dell'art. 50 della D. Lgs. 267/00, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

		Presente/Assente
Orazio Claudio	Sindaco	Presente
Castelli Claudio	Componente del Consiglio	Presente
Bodi Mirco	Componente del Consiglio	Presente
Bozzato Sandra	Componente del Consiglio	Presente
Zanella Lucia	Componente del Consiglio	Assente
Vianello Massimo	Componente del Consiglio	Presente
Rossi Juris	Componente del Consiglio	Presente
Barberini Lucia	Componente del Consiglio	Presente
Bottan Erica	Componente del Consiglio	Presente
Enzo Diego	Componente del Consiglio	Presente
Tagliapietra Giorgia	Componente del Consiglio	Presente
Battagliarin Renato	Componente del Consiglio	Presente
Lazzarini Mattia	Componente del Consiglio	Presente
Ceccato Pamela	Componente del Consiglio	Presente
Nesto Roberta	Componente del Consiglio	Presente

Danuol Giuseppe	Componente del Consiglio	Presente
Berton Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Bozzato Letizia	Componente del Consiglio	Presente
Chiaranda Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Vanin Erminio	Componente del Consiglio	Presente
Zanella Angelo	Componente del Consiglio	Presente

Partecipano alla seduta il Segretario Generale Fabio Dott. Olivi e gli Assessori Esterni E. Scarpa, M. Orazio, R. Vian.

Il Presidente, Giorgia Tagliapietra , riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta chiama a fungere da scrutatori i consiglieri Battagliarin R., Bozzato L., Lazzarini M.

OGGETTO: Modifiche al Regolamento Comunale per l'inserimento di anziani e disabili presso strutture protette.

Il Presidente passa quindi alla lettura dell'ultimo punto all'ordine” Modifiche al Regolamento Comunale per l'inserimento di anziani e disabili presso strutture protette.” e cede la parola **all'Assessore Bozzato** per l'illustrare l'argomento <Cercherò di essere chiara e sintetica il più possibile, questa modifica l'abbiamo valutata in commissione, anche alla presenza del Segretario, con abbondanti discussioni su più punti; Ci siamo inoltre confrontati con la UILDM l'associazione che lavora sul territorio a fianco di anziani e disabili ricoverati in strutture protette, che ha espresso un suo parere favorevole sul regolamento, sottolineando alcuni punti che vengono rispettati nel regolamento.

Questa proposta nasce dal fatto che quando un anziano o un disabile accede a questi servizi, lo fa in base a dei criteri collegati alla sua condizione economica; Ci sono varie disposizioni di legge che si sono succedute nel tempo, e che sono tutte citate in questo regolamento, che hanno anche voluto agevolare la permanenza nella propria abitazione dell'anziano, e queste hanno considerato solo il reddito del soggetto richiedente al fine dell'erogazione del servizio, ma quando questo non succede le amministrazioni si trovano molto spesso in questo periodo a dover trovare soluzioni qualche volta difficili, ma concrete e giuste, nel senso che devono dare risposte prima di tutto alle persone che veramente ne hanno bisogno in quanto prive di risorse (né personali, né del nucleo familiare di appartenenza). Nel nostro comune la richiesta di ospitalità in strutture protette è sempre più frequente, attualmente le strutture chiedono sui 100 euro e anche di più, e i fondi che la regione dava i comuni stanno diminuendo. Nel rispetto della normativa volevamo creare una lista d'attesa che potesse agevolare i soggetti che versano in condizioni di maggior bisogno e che non possono contare su alcun aiuto di familiari, e di seguito nella nostra graduatoria i soggetti che invece possono beneficiare di aiuti di familiari, e così dare una “giustizia” alla graduatoria.

Rilevo che c'è un errore nella ultima pagina - penultima riga della delibera, non è un 100% ma un 90%. Grazie>

Il Presidente cede la parola al capogruppo **Erminio Vanin della lista civica Amministrare Cavallino-Treporti** <Nel merito dell'emendamento sono d'accordo, in quanto si tratta di tutelare le persone che hanno realmente bisogno e mi fa piacere che abbiate sentito in merito anche le associazioni di categoria, come vi avevo suggerito. Pertanto il nostro sarà un voto favorevole>

Prende poi la parola il consigliere **Bozzato Letizia della lista civica Patto con Cavallino-Treporti** <Anche il nostro voto sarà favorevole alla modifica di questo regolamento, in quanto con le modifiche apportate si riescono a dare maggiori risposte alle famiglie che hanno a che fare con queste problematiche. Grazie>

Non essendo altre richieste di intervento il Presidente mette in votazione la proposta di delibera:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 25 della l. n. 328/00 prevede che l'accesso del richiedente ai servizi socio –assistenziali disciplinati dalla legge citata avvenga subordinatamente alla verifica, in capo allo stesso, della sua condizione economica, da accertarsi “secondo le disposizioni previste dal d. lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal d. lgs. 3 maggio 2000, n. 130”;

- il d. lgs. n. 109/98, che contiene la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, disciplina, all'art. 2, i criteri per la determinazione dell'ISEE,
- sulla scorta di tali criteri la valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, in via generale, con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza;
- con il d. lgs. n. 130/00 il legislatore ha introdotto un'eccezione al principio suindicato, mediante l'inserimento, nell'art. 3 del decreto n. 109/98, del comma 2 ter, in base al quale, fra l'altro, le prestazioni sociali agevolate assicurate a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, si deve considerare non il reddito dei familiari ma esclusivamente quello del soggetto richiedente, e ciò per favorire la permanenza dell'assistito presso la propria famiglia, in modo da alleviare gli sforzi economici di quest'ultima;
- la circostanza che il comma 2 ter demandi a un successivo DPCM, mai emanato, l'ulteriore regolamentazione della materia è stata ritenuta dalla giurisprudenza non preclusiva dell'applicazione immediata della norma, e che l'emanazione del DPCM non costituisca condizione sospensiva dell'efficacia di una norma avente valore di legge;

Considerato che in ordine a detto principio la Giurisprudenza ha ritenuto di dover però sottolineare: *“che la disposizione che impone di evidenziare la situazione economica del solo assistito non debba essere intesa in senso assoluto e incondizionato ma racchiuda, piuttosto, “un indirizzo –ancorchè chiaro e vincolante- rivolto alle amministrazioni locali chiamate a ricercare soluzioni concrete in sede di individuazione dei criteri di compartecipazione ai costi dei centri frequentati”* (TAR Brescia n. 350/08) per arrivare a statuire che: *“è fuori discussione che occorre tenere presente la situazione reddituale complessiva del nucleo familiare, e non solo quella del soggetto svantaggiato, essendo evidente il concorso del reddito complessivo del nucleo in parola per la sussistenza del soggetto in parola”* (Consiglio di Stato Sez V[^] n. 551/2011).

Atteso che la medesima giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che: *“Ciò tuttavia non avviene senza limite alcuno, potendosi allargare la valutazione al nucleo di appartenenza ove la capacità contributiva complessiva superi una determinata soglia, determinata secondo canoni di correttezza, logicità e proporzionalità”* (TAR – Veneto Sez III[^] n. 830/2010).

Rilevato che una delle prestazioni assistenziali a cui i soggetti in parola accedono con sempre maggiore frequenza è rappresentata appunto dall'ospitalità nell'ambito di strutture socio sanitarie di anziani non autosufficienti.

Considerato che tali interventi si dimostrano particolarmente onerosi in quanto la retta giornaliera di mantenimento ammonterebbe oramai ad oltre 100 euro al lordo del contributo regionale il cui ammontare appare oltretutto, in costante diminuzione.

Rilevato che frequentemente accade che si rivolgano al servizio anche anziani i cui soggetti obbligati agli alimenti siano in possesso di redditi di una certa rilevanza che però o non accettano di impegnarsi in tal senso o si fanno forte di una distorta interpretazione delle norme richiamate in premessa allo scopo di attribuire a carico dell'Ente pubblico tutto l'onere del mantenimento dei propri cari.

Atteso che tale atteggiamento rischia di distogliere risorse dall'assistenza ai soggetti che versano in condizioni di maggior bisogno e che non possono contare in alcun aiuto dai propri familiari perchè soggetti soli o abbandonati.

Ritenuto pertanto doveroso, oltre che legittimo sulla scorta dell'orientamento della Giurisprudenza come sopra riportato, di individuare dei criteri di priorità nell'accoglimento delle istanze di accesso a tale particolare servizio assistenziale che tengano conto dei seguenti principi desumibili dalla normativa citata in premessa nella interpretazione che ne ha dato la giustizia amministrativa:

- rientra negli obblighi imprescindibili del Comune ammettere a fruire del servizio di mantenimento di anziani non autosufficienti ultrasessantacinquenni in strutture socio sanitarie chiunque di tali soggetti ne faccia richiesta;
- nell'accoglimento della domanda di ammissione non si potrà però evitare di individuare un criterio di priorità che tenga conto anche della presenza o meno di soggetti obbligati agli alimenti facenti o no parte del nucleo familiare dell'assistito oltre che del loro reddito

Vista la proposta di integrazione del vigente Regolamento per l'inserimento di anziani e disabili presso strutture protette (approvato dal C.C. con Deliberazione n.67 del 5/11/2009) predisposta dal Servizio.

Ritenuto che la stessa vada nel senso sopra indicato in quanto fissa un ordine di priorità fra le diverse domande a seconda della fattispecie in cui esse ricadono e determina un limite di reddito ISEE del nucleo familiare, ai fini della compartecipazione all'onere relativo, in linea con quel principio sancito dalla giurisprudenza amministrativa del Veneto di determinare detta compartecipazione *secondo canoni di correttezza, logicità e proporzionalità*.

Rilevato a tale proposito che nella sentenza sopra ricordata del Tar Veneto, si discuteva di un reddito del nucleo familiare di € 7.500,00 quale reddito limite per la esclusione da ogni compartecipazione dell'Ente pubblico mentre la proposta in parola prevede tre scaglioni che partono da € 35.000 a cui è connessa una compartecipazione del 30% alla spesa, che arriva al 100% solo a fronte di un reddito di ben € 100.000,00 quindi oltre dieci volte superiore a quella cassata dal giudice amministrativo.

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del TUOEL.

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge, dai n. 20 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di approvare le modifiche al Regolamento l'inserimento di anziani e disabili presso strutture protette (approvato dal C.C. con Deliberazione n.67 del 5/11/2009) come meglio evidenziate nel testo comparato che si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale

Con successiva votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge, dai n. 20 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma del d.lgs. 267/00

Per approvazione e conferma del presente verbale, sottoscrivono:

Il Presidente

F.to Giorgia Tagliapietra

Il Segretario Generale

F.to Fabio Dott. Olivi

N. Registro Pubblicazioni

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

dal ____23/07/2012_____

al ____04/08/2012_____

Il Pubblicatore

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

- La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____
- È divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in assenza di richiesta di controllo ai sensi art. 127 1° e 2°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 in data _____

Il Segretario Generale

F.to

Copia conforme all' copia, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 23/08/2012

Il Responsabile del Procedimento

- Lucia Tagliapietra